

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0213/2007**

8.6.2007

\*

## RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/99 (COM(2006)0867 – C6-0054/2007 – 2007/0001(CNS))

Commissione per la pesca

Relatrice: Rosa Miguélez Ramos

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	12
PROCEDURA .....	14



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/99  
(COM(2006)0867 – C6-0054/2007 – 2007/0001(CNS))

### (Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0867)<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0054/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0213/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)  
Articolo 5 bis (Regolamento (CE) n. 601/2004

***2 bis. E' inserito il seguente  
articolo 5 bis:***

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

**"Articolo 5 bis**

**Notifica dell'intenzione di partecipare a  
una pesca al krill**

**Tutte le parti contraenti che intendano pescare krill nell'area della Convenzione notificano al Segretariato della CCAMLR la loro intenzione al più tardi quattro mesi prima della riunione annuale regolare della CCAMLR, immediatamente prima della stagione in cui intendono pescare".**

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 601/2004

**2 ter. L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, al più tardi quattro mesi prima della riunione annuale ordinaria della CCAMLR, l'intenzione da parte di un peschereccio comunitario di avviare una nuova attività di pesca nell'area della Convenzione.**

**Detta notifica è accompagnata dal maggior numero possibile delle informazioni seguenti che lo Stato membro sia in grado di fornire:**

- a) la natura dell'attività di pesca proposta, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione di pesca proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia;**
- b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi o di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità delle popolazioni;**
- c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;**

***d) informazioni da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire alla valutazione della resa potenziale;***

***e) se il pesce proposto è catturato usando un'attrezzatura per rete da traino sul fondo, informazioni sull'impatto conosciuto o previsto di tali attrezzature su fragili sistemi eco-marini, compresi i benthos e la popolazione bentonica".***

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 ter, lettera (a) (Regolamento (CE) n. 601/2004

(a) per quanto riguarda il *Dissostichus spp.* deve essere marcato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturata per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato;

a) per quanto riguarda il *Dissostichus spp.* deve essere marcato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturata per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, ***gli esemplari di Dissostichus spp., al ritmo specificato;***

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 ter, lettera (b) (Regolamento (CE) n. 601/2004

(b) il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile;

b) il programma deve vertere su esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica quanto più ampia possibile; ***nella regioni in cui si trovano ambedue le specie di Dissostichus spp., il ritmo di marcatura sarà, per quanto possibile, proporzionato alla specie e alla grandezza degli esemplari di Dissostichus spp***

*presenti nelle catture.*

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 ter, lettera (c) (Regolamento (CE) n. 601/2004

(c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;

(c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato; ***a partire dal 1° settembre 2007 tutti i marchi da utilizzarsi nella pesca dimostrativa saranno originati dal segretariato della CCAMLR.***

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 ter, lettera (e) (Regolamento (CE) n. 601/2004

(e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ***ne*** deve essere fatta, ***se possibile***, una fotografia digitale, ne devono essere recuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

(e) tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), deve essere fatta una fotografia digitale, ***con orario e data, dell'esemplare***, ne devono essere recuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 601/2004

***Gli esemplari di Dissostichus spp. marcati e liberati non rientrano nel conto dei limiti di cattura.***

Emendamento 8  
ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo)  
Articolo 26 bis (Regolamento (CE) n. 601/2004

**12 bis. Si inserisce il seguente articolo 26 bis:**

**"Articolo 26 bis**

**Relazione sull'avvistamento di un peschereccio**

**1. Se il capitano di un peschereccio con autorizzazione avvista un peschereccio nell'area della Convenzione, ove possibile documenta il massimo di informazioni sul peschereccio avvistato, compreso:**

- a) il nome e la descrizione del peschereccio;**
- b) il segnale di chiamata;**
- c) il numero di registrazione e il numero IMO del peschereccio;**
- d) lo Stato di bandiera del peschereccio;**
- e) fotografie del peschereccio in appoggio;**
- f) ogni altra informazione rilevante a proposito delle attività osservate del peschereccio avvistato.**

**2. Il capitano trasmette al più presto possibile una relazione contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 allo Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAPMR tale relazione se il peschereccio avvistato è impegnato in attività INN (illegali, non regolamentate e non dichiarate), in base alle norme della CCAMLR".**

Emendamento 9  
ARTICOLO 1, PUNTO 14  
Articolo 30, paragrafo 1, lettera d) (Regolamento (CE) n. 601/2004

d) i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN **che approdano volontariamente nei loro porti siano**

d) i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN **siano ammessi nei porti soltanto per azioni coercitive o per ragioni**

*sottoposti ad ispezione in conformità dell'articolo 27;*

*di forza maggiore o per prestare assistenza ai pescherecci o a persone in pericolo o in emergenza. I pescherecci autorizzati ad entrare nel porto sono ispezionati in base all'articolo 27;*

*d bis) ove l'accesso al porto sia garantito a tali pescherecci:*

*– viene esaminata la documentazione e le altre informazioni, compresi i documenti di cattura del *Dissostichus spp.*, al fine di verificare l'area in cui la cattura è avvenuta; e ove l'origine non possa essere adeguatamente verificata, la cattura è sequestrata e rifiutato il trasbordo o lo scarico della stessa, e*

*– ove possibile, se la cattura è verificata come avvenuta in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, la cattura è confiscata.*

*E' proibita ogni attività di appoggio a tali pescherecci, incluso il rifornimento non in caso di emergenza, l'approvvigionamento e le riparazioni.*

#### Emendamento 10

#### ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b) (Regolamento (CE) n. 601/2004

a) *per* le navi da pesca, le navi ausiliarie, le navi madri e le navi da carico comunitarie, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, partecipare a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN, nonché prestare assistenza o rifornire tali pescherecci;

*b) per i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN che approdano volontariamente in un porto, effettuarvi sbarchi o trasbordi;*

a) le navi da pesca, le navi ausiliarie, le navi madri, **le navi da rifornimento** e le navi da carico comunitarie, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, **non potranno** partecipare **in alcun modo** a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN, nonché prestare assistenza o rifornire tali pescherecci;

***15 bis. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:***

***"Articolo 31***

***Sistema di incitamento al rispetto da parte dei nazionali delle misure di conservazione della CCAMLR***

***1. Senza pregiudicare la prevalenza della responsabilità dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono misure appropriate, in accordo con la normativa applicabile:***

***a) per verificare se una persona fisica o giuridica sotto la loro giurisdizione è impegnata in attività INN quali descritte all'articolo 28;***

***b) per permettere loro di prendere un'azione adeguata in risposta ad attività accertate cui si riferisce la lettera a); e***

***c) per permettere loro di cooperare al fine di attuare le misure e le azioni cui si riferisce la lettera a). A tal fine agenzie competenti degli Stati membri cooperano ad attuare le misure conservative della CCAMLR e a sollecitare cooperazione dalle imprese sotto la loro giurisdizione.***

***2. Per assistere nell'attuazione di tali misure di conservazione, gli Stati membri presentano al segretariato della CCAMLR e alle parti contraenti, e non contraenti ma che cooperano con la CCAMLR, al fine di attuare lo schema di documentazione delle catture del *Dissostichus spp.*, una relazione sulle azioni e le misure prese in esecuzione del paragrafo 1, in tempi utili, con copia alla Commissione".***

## MOTIVAZIONE

La Comunità europea è dal 1981 parte contraente della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico (CCAMLR nella sigla inglese), che la obbliga a trasporre nel diritto comunitario le misure di conservazione e gestione in essa contenute. Le relative misure di controllo delle attività di pesca sono state codificate, a partire dall'anno 2002, in un unico regolamento, successivamente modificato al fine di incorporare le decisioni adottate nelle assemblee annuali della Convenzione.

La trasposizione in regolamentazione comunitaria delle misure di conservazione è fondamentale ai fini della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata che, nel caso del *Dissostichus spp.*, di gran valore commerciale, costituisce uno dei principali problemi cui si confronta la CCAMLR, la quale nel 1999 ha approvato la creazione di un sistema di documentazione delle catture, strumento giuridico vincolante per tutte le parti contraenti. Si trattava di migliorare il controllo del commercio internazionale di questa specie, identificare l'origine delle catture importate nei territori delle parti contraenti della Convenzione o esportate dal loro territorio, provare se la cattura è avvenuta, nella zona della Convenzione, in modo compatibile con le misure di conservazione e collezionare dati al fine di facilitare la valutazione scientifica delle popolazioni.

Di conseguenza le differenti misure adottate da tale organizzazione regionale per la pesca (ORP), che fissano limiti di cattura, che obbligano i pescherecci all'utilizzazione di un sistema di localizzazione via satellite (SLB), istituiscono ispezioni allo sbarco e al trasbordo delle catture in porto, condizionano l'attività dei pescherecci all'emissione, da parte dello Stato di bandiera, della corrispondente licenza o autorizzazione. L'applicazione di tale misure, che sono diventate via via più severe con il passare del tempo, insieme alla realizzazione di controlli più stretti nella zona della Convenzione, ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti.

Per quanto riguarda questa relazione si impone un aggiornamento del regolamento (CE) n. 601/2004, in armonia con le modifiche adottate nelle riunioni annuali della CCAMLR nel 2004 e nel 2005, nonché con il sistema comunitario di comunicazione di dati sulle catture e i tentativi relativi. Per quanto alcune delle misure siano già incluse provvisoriamente nel regolamento annuale sul totale di catture ammissibili (TAC) e sulle quote per il 2006, è attualmente necessario dotarle di una base più stabile nella normativa comunitaria.

In prevalenza hanno per oggetto il rafforzamento del controllo dei pescherecci autorizzati per esercitare attività di pesca in acque della CCAAMLR e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INDNR) nella zona regolamentata. Molte delle misure sono il risultato delle proposte della Comunità elaborate in collaborazione con le parti della Convenzione, il che consolida la sua funzione specifica nella lotta alla pesca INDNR, che costituisce una grave minaccia per il vulnerabile ambiente marino che circonda il continente australe.

E' necessario inoltre sottolineare la proibizione di effettuare scarichi di diverso tipo per proteggere l'ambiente, nonché l'avviamento di misure destinate a evitare le catture accidentali di uccelli marini. Inoltre, è stato deciso di realizzare un programma di marcaggio, al fine di

migliorare la conoscenza della situazione e delle interconnessioni esistenti tra le diverse popolazioni di merluzzo australe.

La lentezza dei processi regolamentari, e i condizionamenti imposti dal multilinguismo, hanno causato un notevole ritardo nella trasposizione nel diritto comunitario delle decisioni adottate dalle Organizzazioni regionali di pesca. La semplificazione e lo sveltimento dei procedimenti legislativi, fermo restando le necessarie garanzie né il controllo dell'amministrazione comunitaria da parte del Parlamento europeo, è una priorità per il buon funzionamento delle istituzioni dell'Unione. E' per questo motivo che, nella relazione, la relatrice non si limita alla proposta di modifica del regolamento 601/2004 come inviata dalla Commissione, circoscritta alle decisioni adottate negli anni 2004 e 2005 menzionati.

Come recentemente effettuato con la proposta di modifica delle misure di conservazione e esecuzione applicabili nella zona dell'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), gli emendamenti della relatrice introducono altresì le modifiche approvate dalla CCAMLR nel novembre 2006, fondamentali per la lotta alla pesca INDNR che non figurano tuttavia nella proposta presentata al Parlamento europeo, poiché permetteranno di chiudere i porti comunitari, non solo alla pesca del pesce illegale catturato nella zona della Convenzione, ma anche ai pescherecci illegali, che non potranno più utilizzare i servizi dei porti. Introducendo in questa relazione tali misure, se ne faciliterà l'applicazione, nel più breve termine, a tutto il territorio della Comunità.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo delle attività di pesca nell'Antartico
<b>Riferimenti</b>	COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)
<b>Consultazione del PE</b>	23.1.2007
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 1.2.2007
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 1.2.2007
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 27.2.2007
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Rosa Miguélez Ramos 14.2.2007
<b>Approvazione</b>	5.6.2007
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 17 -: 0 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, James Nicholson, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Margie Sudre
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Thomas Wise
<b>Deposito</b>	8.6.2007